

*Articolo 17***Disposizioni finanziarie**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ISA² per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. La dotazione finanziaria per il programma ISA² può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 13 si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

16CE0297

